

Guida al calcolo del ticket da versare all'Inps. Importi variabili per anzianità dei dipendenti

# Licenziamenti, i costi lievitano

## Il conto sale per i procedimenti collettivi e le imprese in cigs

### Quanto costa licenziare nel 2022

	Per un mese	Per un anno	Per tre anni
Tutti i datori di lavoro, licenziamenti individuali	45,99 €	557,92 €	1.673,76 €
Impresa Cigs con accordo sindacale, lic. collettivi	91,98 €	1.115,84 €	3.347,52 €
Impresa Cigs senza accordo sindacale, lic. collettivi	275,94 €	3.311,28 €	9.933,84 €
Impresa no Cigs con accordo sindacale, lic. collettivi	45,99 €	557,92 €	1.673,76 €
Impresa no Cigs senza accordo sindacale, lic. collettivi	137,97 €	1.655,64 €	4.966,92 €

Pagina a cura  
DI CARLA DE LELLIS

Licenziare costa all'azienda. Anche 10 mila euro. Il ticket da pagare su ogni lavoratore che si è costretti a rimandare a casa, infatti, quest'anno vale 557,92 euro per ogni anno d'anzianità che il lavoratore ha maturato in azienda, potendo così arrivare fino a un massimo di 1.673,76 euro, qualora l'anzianità sia di tre o più anni. L'importo del ticket, però, triplica se il licenziamento è «collettivo», cioè riguarda più lavoratori, ed è senza accordo sindacale: 1.655,64 euro per anno di anzianità fino al massimo di 4.966,92 euro per anzianità di almeno tre anni. Va peggio alle imprese soggette a Cigs (cassa integrazione straordinaria): in caso di licenziamento collettivo con accordo il ticket è di 1.115,84 euro per ogni anno di anzianità fino al massimo di 3.347,52 euro se l'anzianità non è inferiore a tre anni; ma gli importi triplicano qualora il licenziamento collettivo sia senza accordo sindacale: rispettivamente 3.311,28 e 9.933,84 euro.

**La tassa per licenziare.** Il ticket, operativo dal 2013, è dovuto in tutti i casi d'interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, salvo eccezioni: dimissioni, risoluzioni consensuali, decesso del lavoratore e licenziamento dei domestici. Il ticket ha un fine preciso: finanziare la Naspi, che è l'indennità di disoccupazione riservata ai lavoratori dipendenti. Il suo importo, in misura annua, è pari

al 41% del «massimale mensile» della Naspi. Va versato per ogni anno di anzianità posseduto dal lavoratore presso l'azienda che lo licenzia, fino al massimo di tre. Per frazioni di anno si paga in misura mensile: importo annuo diviso 12.

**Casi di esclusione.** Non si paga il ticket nelle seguenti ipotesi:

- dimissioni; il ticket, però, è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa o intervenute durante il «periodo tutelato di maternità» (periodo che va da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- risoluzioni consensuali; anche in tal caso il ticket è comunque dovuto in caso di risoluzione consensuale per procedura di conciliazione presso l'ispettore territoriale del lavoro per licenziamento economico (giustificato motivo oggettivo);
- decesso del lavoratore;
- risoluzioni di rapporti di lavoro domestici;
- cessazioni per isopensione (art. 4 legge n. 92/2012);
- cessazioni per esodo dei lavoratori anziani (accordi sindacali);
- cessazioni con incentivo all'esodo tramite Fondi solidarietà;
- cessazioni rapporti apprendistato di I livello (qualifica e diploma);
- cessazioni rapporti di lavoratori già in pensione;
- cessazioni di lavoro presso società in procedura fallimentare o amministrazione straordinaria;
- cessazioni di aziende del set-

tore fabbricazione di elettrodomestici, in regime di solidarietà, con organico oltre 4 mila unità e unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in area crisi industriale complessa;

- licenziamenti in conseguenza di cambio appalto;
- licenziamenti nel settore edile per chiusura cantiere.

**Il ticket in misura base.** A titolo esemplificativo, l'Inps ha indicato i seguenti casi (circ. n. 137/2021): ticket per licenziamento di lavoratore con anzianità aziendale di 12 mesi = 41% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;

ticket per licenziamento di lavoratore con anzianità aziendale di 6 mesi = 6/12 del 41% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro;

ticket per licenziamento di lavoratore con anzianità aziendale di 28 mesi = 41% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro moltiplicato per 2 + 4/12 del 41% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.

**Licenziamenti collettivi, ticket più caro.** Dall'anno 2017 il ticket è dovuto in misura tripla in caso di licenziamenti collettivi quando la dichiarazione di eccedenza del personale non sia stata oggetto di accordo sindacale. Dall'anno 2018 il ticket è dovuto in misura doppia in caso di licenziamenti collettivi da parte di imprese soggette a Cigs. In quest'ultimo caso, in particolare, se l'azienda che intima il licenziamento collettivo è



soggetta a Cigs e, quindi, è tenuta al versamento del contributo di finanziamento della Cigs, dal 1° gennaio 2018 per ciascun licenziamento (del licenziamento collettivo) deve pagare il ticket in misura doppia, ossia calcolato con l'aliquota innalzata all'82%.

**Ticket e incentivo all'esodo.** A proposito delle maggiorazioni, l'Inps (mess. n. 528/2021) ha precisato che il ticket è dovuto anche sui licenziamenti in deroga al divieto Covid (divieto vigente durante il periodo della pandemia), effettuati in base ad accordi d'incentivo all'esodo. Ciò perché i licenziamenti per esodo prevedono l'erogazione della Naspi (anzi è una condizione di adesione da parte dei lavoratori). Al ricorrere delle predette ipotesi, il ticket è dovuto nella misura pari al 41% del massimale mensile Naspi per ogni 12 mesi di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi 3 anni, anche se si verifica una contestuale risoluzione di più rapporti di lavoro di dipendenti che aderiscono all'ipotesi di accordo con incentivo all'esodo (circ. n. 137/2021).

**Le maggiorazioni.** Relativamente alle ipotesi in cui il ticket è dovuto in misura maggiorata, l'Inps ha esemplificato i seguenti casi relativi a ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di licenziamenti collettivi intervenute a decorrere dal mese di gennaio 2018 (circ. n. 137/2021): ticket dovuto da azienda non rientrante nella Cigs per licenziamento collettivo con accordo = 41% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;

ticket dovuto da azienda non soggetta alla Cigs per licenziamento collettivo senza accordo = 41% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3;

ticket dovuto da azienda rientrante nella Cigs per licenziamento collettivo con accordo = 82% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni;

ticket dovuto da azienda rientrante nella Cigs per licenziamento collettivo senza accordo = 82% del massimale Naspi dell'anno in cui è cessato il rapporto per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni moltiplicato per 3.

**Il ticket per l'anno 2022.** L'importo annuo di ticket è pari al 41% del «massimale mensile» della Naspi. Così stabilisce l'art. 2, comma 7, della legge n. 92/2012, la riforma Fornero che l'ha istituito quale «contributo di licenziamento» per finanziare la vecchia Aspi (fino al mese di aprile 2015) e poi la Naspi (a partire dal mese di maggio 2015). Con la circolare n. 26/2022, l'Inps ha fornito il «massimale mensile» valido per l'anno 2022 pari a 1.360,77 euro, da cui il ticket annuo di 557,92 euro.

**Sanzioni contributive.** Avendo valenza «contributiva», il ticket soggiace all'ordinaria disciplina sanzionatoria prevista in materia di contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

— © Riproduzione riservata — ■

## Verso le regolarizzazioni a debito o credito

L'importo annuo di ticket, come detto, è pari al 41% del «massimale mensile» della Naspi. Nella circolare n. 44/2013 l'Inps, affermando che «il riferimento legislativo va inteso come richiamo alla somma limite» di retribuzione per il calcolo del massimale, non al massimale stesso, ha effettuato un diverso calcolo. Negli anni dal 2013 fino al 2021, infatti, ha sempre calcolato il ticket in misura pari al 41% della «retribuzione limite» e non del «massimale» come doveva essere. Per esempio, nell'anno 2013 la «retribuzione limite» è stata pari a 1.180 euro su cui l'Inps ha calcolato un ticket annuo di 484 euro (più alto del dovuto); il «massimale mensile», invece, è stato pari a 1.153 euro da cui il ticket annuo di 473 euro: chi ha fatto licenziamenti ha pagato 11 euro in più. Nell'anno 2021 la «retribuzione limite» è di 1.228 euro su cui l'Inps ha calcolato il ticket annuo di 503 euro (minore del dovuto); il «massimale mensile», invece, è 1.335 euro, da cui il ticket annuo di 548 euro, con una differenza di 45 euro in meno del dovuto. Tenuto conto di ciò,

l'Inps ha annunciato l'arrivo di una regolarizzazione ad hoc per i periodi di paga scaduti al 17 settembre 2021 (che è la data della circolare), secondo istruzioni che saranno fornite in una prossima nota.

Considerato che al giorno 16 di ogni mese è fissata la scadenza per il versamento dei contributi relativi al mese precedente, «il periodo di paga» scaduto alla data del 17 settembre dovrebbe essere il «mese di agosto». Pertanto, la regolarizzazione dovrebbe riguardare il periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31 agosto 2021, ossia i licenziamenti avvenuti in questo arco temporale. Per i periodi dal 1° gennaio 2013 al 30 aprile 2015 i datori di lavoro risulteranno «a credito» nei confronti dell'Inps, perché hanno versato un ticket calcolato in misura superiore al dovuto. Per i periodi dal 1° maggio 2015 al 31 agosto 2021, invece, i datori di lavoro risulteranno «a debito» nei confronti dell'Inps, perché hanno pagato il ticket calcolato in misura inferiore al dovuto.

— © Riproduzione riservata — ■